



COMUNE DI PIACENZA

**Settore Sviluppo Economico
Servizio Commercio
Ufficio Commercio Aree Pubbliche**
=====

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

*Adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 130 del 07.06.2004.
In vigore dal 14.07.2004.*

*Modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 102 del 29.04.2005
In vigore dal 09.05.2005.*

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Attività su aree pubbliche
- Art. 3 - Procedimenti autorizzatori
- Art. 4 - Concessioni
- Art. 5 - Vendita a mezzo veicoli
- Art. 6 - Normativa igienico sanitaria
- Art. 7 - Competenze degli Uffici Comunali

TITOLO II – COMMERCIO SU POSTEGGIO

Capo I

Disposizioni comuni sui mercati

- Art. 8 - Classificazione dei Mercati
- Art. 9 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Ar. 10 - Circolazione nelle aree di mercato
- Art.11 - Canone per la concessione dei posteggi
- Art.12 - Determinazione degli orari
- Art.13 - Planimetrie
- Art.14 - Gestione

Capo II

Disciplina dei posteggi sui mercati

- Art.15 - Assegnazione dei posteggi liberi
- Art.16 - Riassegnazione dei posteggi – Graduatoria
- Art.17 - Spostamento di posteggio per miglioria
- Art.18 - Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi
- Art.19 - Scambio consensuale dei posteggi
- Art.20 - Ampliamento del posteggio
- Art.21 - Gestione del registro delle presenze maturate
- Art.22 - Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio
- Art.23 - Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione
- Art.24 - Disposizioni in materia di subingresso
- Art.25 - Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art.26 - Variazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art.27 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi per produttori
- Art.28 - Istituzione dei mercati

Capo III Disciplina delle fiere

- Art.29 - Classificazione delle fiere
- Art.30 - Disciplina delle fiere straordinarie
- Art.31 - Assegnazione posteggi in concessione decennale
- Art.32 - Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale: disciplina transitoria
- Art.33 - Assegnazione secondo posteggio
- Art.34 - Assegnazione temporanea dei posteggi
- Art.35 - Gestione del registro delle presenze maturate
- Art.36 - Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio
- Art.37 - Revoca dell'autorizzazione
- Art.38 - Ammissione al posteggio assegnato
- Art.39 - Applicabilità altre disposizioni
- Art.40 - Istituzione delle fiere

TITOLO III DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art.41 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante
- Art.42 - Zone vietate al commercio itinerante
- Art.43 - Vendite a domicilio
- Art.44 - Applicabilità altre disposizioni

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art.45 - Manifestazioni varie
- Art.46 - Particolari attività di vendita ammesse su area pubblica
- Art.47- Posteggi isolati
- Art.48 - Sanzioni
- Art.59 - Obbligo di esibire l'autorizzazione
- Art.50 - Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 - Riforma della disciplina relativa al Settore Commercio a norma dell'art. 4, c. 4 della legge 15.03.1997, n. 59 - , della L.R. 25 Giugno 1999, n. 12 – Norme per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche in attuazione del D.L.vo 31.03.1998 n. 114 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale 26 Luglio 1999, n. 1368 - Disposizioni per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche in attuazione della L.R. 25 Giugno 1999, n. 12 -, disciplina le modalità di svolgimento dell'attività commerciale nelle Aree Pubbliche con esclusione dei Mercati Pubblici Comunali Coperti di P.za Casali e di Via F.lli Alberici, già disciplinati da specifico Regolamento.
2. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12 del 1999, definisce inoltre la delimitazione delle aree destinate allo svolgimento delle attività per il commercio su aree pubbliche nei Mercati e nelle Fiere, le relative superfici nonché il numero totale dei posteggi, come da Allegato 1 in appendice al presente Regolamento.

Art. 2

Attività su Aree Pubbliche

1. L'attività di Commercio su Aree Pubbliche può essere svolta:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, nei mercati, fiere e nei posteggi isolati;
 - b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, ad esclusione di quelle elencate all'art. 40
2. Per posteggi isolati si intendono quelli che, localizzati in vari punti del territorio comunale, anche se raggruppati, non fanno parte di alcun Mercato.
3. Fra i posteggi isolati potranno essere individuati " posteggi stagionali " per lo svolgimento di attività commerciali di durata stagionale, ovvero non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 per ogni anno solare e che sono riferiti alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
4. La Giunta Comunale, per ragioni di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale, può anticipare, posticipare, spostare temporaneamente lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed in caso di emergenze ambientali, sanitarie o di ordine pubblico può sospenderlo temporaneamente .

Art. 3

Procedimenti autorizzatori

1. L'autorizzazione all'esercizio della vendita su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata ai richiedenti che hanno la residenza o la sede legale nel Comune di Piacenza.
2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D.L.gs 114/98.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita mediante l'utilizzo di posteggio è rilasciata contestualmente al rilascio della concessione del relativo posteggio.

Art. 4

Concessioni

1. Le concessioni dei posteggi hanno durata decennale e sono rinnovate alla loro scadenza.
2. Non è possibile utilizzare o avere in proprietà più di due posteggi nell'ambito dello stesso Mercato o Fiera.

Art. 5

Vendita a mezzo veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione ed a condizione che i veicoli stessi abbiano dimensioni tali da essere contenuti nella superficie complessiva del posteggio assegnato, con conseguente divieto di occupare spazi al di fuori della superficie in questione.

Art. 6

Normativa Igienico Sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, le disposizioni di carattere igienico – sanitario stabilite da leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.
2. Gli operatori del settore alimentare, devono uniformare la propria attività alle sopra richiamate norme e devono inoltre attuare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per non causare disagio o molestia agli abitanti degli immobili posti nelle vicinanze.

Art.7

Competenze degli Uffici Comunali

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio Comunale competente in materia di Commercio, provvede alla adozione degli atti di autorizzazione, concessione ed assegnazione previsti dal presente Regolamento.
2. Il Comando di Polizia Municipale provvede alle attività di controllo sulla osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento.
Al medesimo spettano altresì le operazioni di “ Spunta “ ed il controllo delle presente / assenze degli Operatori Commerciali.

TITOLO II

COMMERCIO SU POSTEGGIO

Capo I

Disposizioni comuni sui mercati

Art. 8

Classificazione dei Mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. I mercati sono così classificati:
 - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e specializzazioni merceologiche;
 - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi ed in aggiunta a quelli normalmente previsti. Possono essere autorizzati dal Sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, in occasione di particolari e straordinarie circostanze. Il calendario di questi mercati deve essere reso noto agli Operatori interessati entro il 30 Novembre dell'anno precedente.

3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

- a) per settori merceologici, i settori alimentari e non alimentari;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 9

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, fissa il calendario annuale dei mercati anticipati o posticipati o soppressi, conseguenti alla concomitanza della normale giornata di mercato con un festivo o con altre particolari e straordinarie circostanze.
2. Il Dirigente dell'Ufficio Competente fissa, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, gli orari di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita, del loro smontaggio e quelli entro i quali dovranno essere sgombrate le aree mercatali, compatibilmente con gli orari fissati dal Sindaco per l'esercizio dell'attività di vendita.
3. Nell'effettuazione delle attività di montaggio, allestimento nonché smontaggio delle attrezzature di vendita, l'operatore dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la quiete e il riposo degli abitanti residenti nelle vicinanze.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze o con la merce appesa, spazi comuni o riservati al transito, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
5. In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio competente.
6. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere sul fronte delle corsie, purché collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il transito dei veicoli autorizzati. Possono sporgere altresì lateralmente purché non rechino danno all'operatore vicino.
7. È vietato l'uso di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori od altri articoli, a condizione che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai frequentatori del mercato.
8. L'operatore commerciale è soggetto all'obbligo della esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 114/98. L'Operatore commerciale in concessione decennale deve, inoltre, esporre una targa, con dimensioni di cm. 40 x 30, con indicato il proprio nominativo o ragione sociale, la sede della Ditta, il numero di posteggio ed il Settore merceologico, come da modello allegato n.2
9. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

10. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.
11. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque, qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera fatto salvo quanto stabilito al comma successivo.
12. Sono ammessi, unicamente, gli impianti installati su automezzi per la vendita di cibi cotti, nonché gli impianti utilizzati per la preparazione dei dolci e per la dimostrazione di articoli casalinghi alle seguenti condizioni:
 - a) Il quantitativo di bombole consentito per l'alimentazione degli utilizzatori deve essere pari a n. 1 con capacità massima di 25 kg;
 - b) Il GPL di scorta non deve superare i 50 kg;
 - c) Gli apparecchi debbono risultare conformi alle norme vigenti, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
 - d) I tubi di collegamento fra bombola ed apparecchi, conformi alle norme UNI-CIG;
 - e) Gli automezzi devono risultare abilitati per il trasporto delle apparecchiature e delle bombole, secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio competente;
 - f) La disposizione delle bombole deve risultare tale da non essere esposta a fonti di calore ed inoltre, deve essere opportunamente arieggiata;
 - g) Deve essere disponibile n.1 estintore portatile di tipo a polvere da 6 kg., omologato e revisionato con capacità estinguente 13 A 89B C.
13. Ai fini del razionale utilizzo delle aree di mercato e della salvaguardia della loro migliore funzionalità per i consumatori, è data facoltà alla Polizia Municipale, d'intesa con l'Ufficio competente alla loro gestione, di provvedere al temporaneo spostamento di operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi:
 - a) qualora il numero di operatori presenti sia inferiore al 50% di quelli assegnati;
 - b) a prescindere dalla soglia di cui alla precedente lettera a) qualora uno o più operatori, vengano comunque a trovarsi, in virtù delle assenze di altri operatori, in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti.
14. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, avviene, normalmente, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - a) disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di mercato o parte di essa;
 - b) garantendo all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiori a quello del posteggio di cui lo stesso è concessionario;
 - c) favorendo l'aggregazione spaziale del maggior numero di operatori presenti;
 - d) nell'ambito dei mercati straordinari, anticipati / posticipati e di quelli prolungati in quanto ad orario di vendita.
15. E' fatto divieto di utilizzare gruppi elettrogeni salvo nel caso in cui si verifichi la mancanza di corrente elettrica; gli eventuali impianti elettrici installati per le esigenze funzionali delle attività mercatali dovranno essere effettuati a norma di legge.

Art. 10

Circolazione nelle aree di mercato

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento.
2. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate.

Art. 11

Canone per la concessione dei posteggi

1. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari comunali vigenti.

Art. 12

Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:
 - a) degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999;
 - b) realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.
2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

Art. 13

Planimetrie

1. Le planimetrie di cui all'art.1, comma 2, in appendice al presente Regolamento come allegato 1, così come quelle richiamate ai successivi articoli 28, comma 3 ed art. 40 comma 3, vengono custodite presso l'Ufficio Comunale competente e sono consultabili dagli operatori interessati e dai cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 14

Gestione

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge Regionale 12/99 i mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, fermo restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio di un determinato mercato o ad altri soggetti esterni.
2. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione che sarà oggetto di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Capo II

Disciplina dei posteggi sui mercati

Art. 15

Assegnazione dei posteggi liberi

1. L'assegnazione dei posteggi liberi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. C) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come ulteriormente integrati:
 - a) Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - b) In caso di parità di presenze, la maggior anzianità documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda, se l'autorizzazione è stata rilasciata per la prima volta all'attuale titolare, o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore medesimo;In caso di ulteriore parità saranno privilegiati gli operatori:
 - c) con maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
 - d) in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, nel caso di subentri, per primo, ha avuto in titolarità l'azienda.
3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del comune in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservare ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi di un mercato;
 - b) per istituzione di un nuovo mercato;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 17.
7. Per ogni bando, l'operatore commerciale potrà avere in assegnazione un solo posteggio.
8. Per la scelta dei posteggi, gli Operatori titolari o i Legali Rappresentanti in caso di Società, sono convocati secondo l'ordine di graduatoria e possono farsi rappresentare da persona munita di delega scritta, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del delegante.
9. In caso di assenza sia del titolare che del delegato, verrà assegnato d'ufficio, alla fine della giornata, il primo posteggio disponibile tenendo conto delle eventuali caratteristiche richieste per il posteggio, secondo le disponibilità residue.

Art. 16

Riassegnazione dei posteggi - Graduatoria

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, ristrutturazione, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi in via definitiva
2. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi, utilizzando l'apposita graduatoria, avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato fatta eccezione per quanto previsto al comma 3.
3. Nei casi di cui al comma 1 lettera b), qualora il trasferimento parziale, la ristrutturazione, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi del mercato e conseguenti slittamenti da posizioni originali, risulti necessario per motivi

di sicurezza pubblica, la riassegnazione dei posteggi, utilizzando l'apposita graduatoria, è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

4. La riassegnazione dei posteggi viene effettuata sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c) della Deliberazione della G. R. n. 1368 del 1999; l'anzianità di posteggio e quella di attività devono essere dichiarate dall'operatore interessato con le modalità dell'autocertificazione.
5. Nel caso gli operatori non presentino, nei tempi indicati dall'ufficio competente, la suddetta autocertificazione, il medesimo ufficio procederà all'inserimento in graduatoria con i dati disponibili.
6. Avverso la graduatoria stilata dall'Ufficio competente e pubblicata all'Albo Pretorio del comune, è possibile presentare al Comune, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, istanza di revisione, debitamente motivata da parte dei soggetti direttamente interessati.
7. Gli operatori del mercato sono ordinati:
 - a) secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica e dove i settori di vendita non sono nettamente separati;
 - b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.
8. Per la riassegnazione dei posteggi sono utilizzate le modalità operative indicate all'art. 15, commi 8 e 9.
9. Qualora, a causa di lavori o per altre cause non rientranti fra i casi di cui all'art. 2 comma 4, non fosse possibile l'utilizzo dell'area mercatale per un determinato periodo di tempo, il Dirigente dell'Ufficio competente, sentito l'Assessore delegato in materia, provvederà allo spostamento dei posteggi interessati in un'altra area ritenuta idonea, riassegnando temporaneamente i posteggi anche in deroga all'utilizzo della suddetta graduatoria.

Art. 17

Spostamento di posteggio per migliororia

1. Gli spostamenti di posteggio per migliororia sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui all'articolo precedente. La disponibilità dei posteggi è resa nota con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, normalmente:
 - entro il 31 maggio;
 - entro il 30 novembre.

In tale avviso saranno esplicitati i termini e le modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande.

2. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliororie attuate potranno essere assegnati previo nuovo avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune;

3. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, se accolte, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
4. Gli spostamenti di posteggio per miglioria, comportano il mantenimento dell'anzianità riferita al precedente posteggio.
5. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
 - a) al divieto di detenere in concessione o in proprietà più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
6. Gli spostamenti per miglioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuati in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, non applicandosi le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 18

Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi

1. I posteggi non assegnati in concessione o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. d) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 con operazione denominata di "spunta".
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, ha ceduto l'azienda.
3. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato.
4. L'Ufficio competente, tenuto conto degli orari di vendita fissati dal sindaco ed il tempo necessario a montare le strutture di vendita, stabilisce l'orario di inizio delle operazioni di "spunta".

Art. 19

Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
 - a) il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
 - b) conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari;
 - c) Il mantenimento in capo agli operatori interessati dell'originaria anzianità di posteggio.

Art. 20

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
 - a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore contiguo, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, sempreché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.
 - b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b), l'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile, è rimesso, facoltativamente, agli operatori che ne sono concessionari.
3. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempreché ne sussistano le condizioni di disponibilità di aree, di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.
4. Qualora si verificheranno ampliamenti di posteggi con le modalità indicate nei commi precedenti, si procederà d'ufficio all'adeguamento della planimetria dell'area mercatale ed all'eventuale riduzione del numero di posteggi.

Art. 21

Gestione del registro delle presenze maturate

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 1999 e sue modificazioni.
2. Il registro delle presenze ai mercati è aggiornato:
 - a) Alle date del 31 gennaio e 31 luglio, ai fini dell'assegnazione dei posteggi in concessione decennale;

- b) Al mercato antecedente, agli effetti dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi.
- 3. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.
- 4. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione della vendita, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.
- 5. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n.12 del 1999, la mancata presenza per 3 anni consecutivi in un mercato, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, cariche elettive politiche o sindacali.

Art. 22

Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano:
 - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
 - b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
 - c) le assenze maturate nei mercati anticipati o posticipati di cui all'art. 8;
 - d) le assenze maturate dal subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione
 - e) le assenze maturate per impegni relativi a cariche elettive politiche o sindacali.
2. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, salvo per documentati motivi di forza maggiore.
3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
5. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.
6. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante.

Art. 23

Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

1. Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999, è assegnato un termine non superiore a 60 giorni dal ricevimento della specifica comunicazione, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:
 - a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze di spunta utilizzate al fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
 - b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
 - l'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese al fini dell'assegnazione.

Art. 24

Disposizioni in materia di subingresso

1. Nelle ipotesi di subingresso disciplinate dall'art. 4 della L.R. n. 12 del 1999 e nelle more dell'espletamento della procedura di rilascio delle autorizzazioni nello stesso articolo richiamate, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dal decesso del dante causa.
3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
4. Nel caso in cui il subentrante non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 114 del 1998, verrà disposta l'immediata cessazione dell'attività ed eventualmente la revoca del titolo autorizzatorio originale.

Art. 25

Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b) in subordine, maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola.
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, normalmente, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.
3. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
4. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;

é effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 3.

Art. 26

Variatione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Qualora per i posteggi riservati ai produttori agricoli sia stata attivata per 3 volte, con esito negativo, la procedura di assegnazione, il Responsabile dell'Ufficio competente procede alla soppressione dei posteggi medesimi, riservando, nell'ordine, gli spazi resi disponibili:
 - a) all'ampliamento di posteggi riservati ai produttori agricoli e regolarmente concessionari, sempreché i rispettivi concessionari ne abbiano interesse;
 - b) alla realizzazione di migliori condizioni di fruibilità e di accessibilità del mercato;

- c) all'ampliamento dei posteggi esistenti o all'istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche.
2. Il relativo adeguamento delle planimetrie dell'area mercatale verrà effettuata d'ufficio.

Art. 27

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi per produttori

1. I posteggi non assegnati in concessione o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri di cui all'art.25, comma 1.
2. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato

Art.28

Istituzione dei mercati

- 1) Il Consiglio Comunale provvede alla soppressione o alla istituzione di nuovi mercati stabilendo per quest'ultimi le caratteristiche ed i criteri di gestione.
- 2) Sono istituiti, anche in sanatoria, i seguenti Mercati in attività sul territorio comunale alla data di approvazione del presente Regolamento, secondo l'ubicazione delle vie, la superficie dell'area mercatale ed il numero massimo di posteggi indicati sull'allegato 1 del Regolamento medesimo:
 - a) Piazza Duomo / Piazza Cavalli.**
Mercato ordinario – con aree separate per la vendita di prodotti del Settore Alimentare in Via Vescovado e non alimentare nelle altre parti del Mercato.
Posteggi riservati ai Produttori Agricoli n. 2.
Svolgimento annuale, nelle giornate di Mercoledì e Sabato.
 - b) Piazzale Paolo VI (Farnesiana).**
Mercato ordinario – Posteggi riservati ai Produttori Agricoli n. 2.
Svolgimento annuale, nelle giornate di Martedì e Giovedì.
 - c) Besurica.**
Mercato ordinario – Posteggi riservati ai Produttori Agricoli n. 2.
Svolgimento annuale, nella giornata di Sabato.

- 3) Per ogni mercato di cui al comma 2, il Dirigente competente, definisce le dimensioni ed il posizionamento dei singoli posteggi, predispone apposite planimetrie con la disposizione, superficie ed ubicazione dei posteggi medesimi, nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
- localizzazione in aree che permettano un facile accesso ai consumatori e idonee vie di fuga nonché di passaggio dei mezzi di soccorso;
 - dovrà essere garantito ai titolari di posteggio un posizionamento simile a quello attualmente occupato e una superficie non inferiore a quella di cui viene pagata l'occupazione di suolo pubblico alla data di approvazione del presente Regolamento;
 - le eventuali domande di ampliamento della superficie dei posteggi potranno essere accolte purché nel rispetto dei criteri precedenti.
- 4) Il Dirigente competente, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, fissa il numero minimo e massimo dei posteggi del Settore Alimentare nei Mercati di Piazzale Paolo VI e della Besurica, per rendere merceologicamente più funzionale il sistema di vendita ed offrire un adeguato servizio alla clientela.
- 5) In deroga al numero massimo di posteggi indicati nell'allegato 1 al presente Regolamento, in Via Vescovado, area destinata alla vendita dei prodotti del Settore Alimentare del Mercato di Piazza Duomo / Piazza Cavalli, il Dirigente competente dovrà prevedere un aumento del numero dei posteggi in attività alla data di approvazione del presente Regolamento, nei limiti di spazio ancora disponibili nella via e nel rispetto delle corsie di transito pedonale e dei mezzi di soccorso.

Capo III Disciplina delle fiere

Art. 29

Classificazione delle fiere

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, così come ulteriormente specificate:
- a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e per specializzazioni merceologiche;

- c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
2. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 1, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le altre tipologie di fiere.
 3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 30

Disciplina delle fiere straordinarie

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente ai titolari di autorizzazione di cui all'art.28 del D.lgs. 114/98, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 34, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.
3. L'istituzione delle fiere straordinarie avviene con la seguente procedura:
i soggetti interessati elaborano un progetto nel quale debbano essere quantomeno esplicitati:
 - a) le finalità dell'iniziativa;
 - b) i settori o le specializzazioni merceologiche interessate;
 - c) le aree richieste e la loro localizzazione;
 - d) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - e) il numero di posteggi e il relativo dimensionamento.
4. La presentazione del progetto deve avvenire almeno 150 giorni prima dell'evento, stante quanto previsto al punto 1,lett. f) della deliberazione della G.R. n.1368/99.
5. L'istituzione di una fiera straordinaria avviene con delibera di Consiglio Comunale la quale deve considerarsi a tutti gli effetti approvazione del progetto e titolo allo svolgimento della fiera, fatta salva la possibilità di impartire prescrizioni che fossero necessarie per motivi di viabilità, di sicurezza o in virtù di ogni altro interesse pubblico.
6. L'istituzione della fiera di cui al presente articolo avviene di norma, sentito il parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 31

Assegnazione posteggi in concessione decennale

1. La graduatoria per l'assegnazione decennale dei posteggi viene formulata in base ai criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 1368/99, così come ulteriormente integrati:
 - a) maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - b) in caso di parità di presenze maggior anzianità documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;in caso di ulteriore parità, saranno privilegiati gli operatori:
 - c) con maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
 - d) in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, ha avuto in titolarità l'azienda.
3. La disponibilità di posteggi liberi é resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di un posteggio nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi della fiera;
 - b) per istituzione di una nuova fiera;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglieorie analogamente a quanto stabilito per i mercati nell'articolo 17.
7. Nei casi di trasferimento parziale, ristrutturazione, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi della fiera e conseguenti eventuali slittamenti da posizioni originali, necessari per motivi di sicurezza ed interesse pubblico, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi

direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

Art. 32

Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale: disciplina transitoria

1. Il termine ultimo entro il quale gli operatori potranno avvalersi della facoltà prevista dal combinato disposto dell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999 e del punto 4 lett. f) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, è fissato in 365 giorni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale la Giunta Comunale avrà approvato le planimetrie ed i criteri delle Fiere di cui all'art. 40, comma 2.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, si procederà, per i posteggi ancora liberi, ad attivare le normali procedure per la loro assegnazione in concessione decennale.
3. Agli effetti dell'applicazione della disciplina transitoria di cui al presente articolo, la procedura di cui al precedente art. 31, comma 6, lett. b), è attivata per i posteggi che risultassero ancora liberi successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione della norma prevista all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999, si considera la partecipazione alle fiere svoltesi nel periodo dal 29 Giugno 1996 al 30 Giugno 1999.

Art. 33

Assegnazione secondo posteggio

1. Ai fini dell'assegnazione, in via temporanea, di un secondo il posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio e di cui all'art. 34.
2. Agli effetti di cui al comma 1 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, valgono, unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione del secondo posteggio.

Art. 34

Assegnazione temporanea dei posteggi

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati:
 - a) in via prioritaria, per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
 - b) in secondo luogo, per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.

2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, i criteri di cui al precedente art. 31, comma 1.
3. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.
4. Successivamente, gli Operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della scelta del posteggio e della assegnazione del posteggio medesimo, utilizzando le modalità operative di cui all'art. 15, commi 8 e 9.
5. Nel caso di Fiere con durata di più giorni, in carenza di domande, presentate entro i termini di cui al punto 4, lettera a) della Deliberazione di G.R. n. 1368 del 1999, relative all'intero periodo, è possibile accogliere anche quelle di commercianti interessati ad operare per un periodo limitato della medesima utilizzando i seguenti criteri:
 - a) verrà privilegiato l'operatore che chiederà di partecipare per il maggior numero di giorni;
 - b) in caso di parità si applicheranno i criteri di cui al precedente art.31, comma 1.
6. Qualora le domande presentate al Comune nei termini di cui al punto 4, lettera a) della Deliberazione della G.R. n. 1368 del 1999 non fossero ritenute sufficienti, dall'Ufficio competente, a coprire con un adeguato margine, tutti i posteggi della Fiera, verrà predisposta una seconda graduatoria per le domande presentate fuori termine ma, comunque, almeno 20 giorni prima della manifestazione, da utilizzare dagli agenti di Polizia Municipale il giorno della Fiera per le operazioni di spunta.
7. L'Operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro all'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro Operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, se presente.
8. Qualora, esaurite le graduatorie, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi sono assegnati agli operatori presenti utilizzando i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nella Fiera negli ultimi tre anni;
 - b) in caso di parità, la maggiore anzianità documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa.

Art. 35

Gestione del registro delle presenze maturate

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge n. 12 del 1999 e sue modificazioni.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate nelle fiere, si considera, esclusivamente, l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente.
4. Nel caso di fiere con durata di più giorni, la presenza è acquisita con la partecipazione effettiva ad almeno la metà dei giorni di svolgimento.
5. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n.12 del 1999, la mancata presenza per 3 anni consecutivi in una fiera, comporta l'azzeramento delle presenze maturate sulla base della o delle autorizzazioni in virtù delle quali si era in precedenza effettuata la partecipazione, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, cariche elettive politiche o sindacali.
6. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli operatori titolari di concessione decennale di posteggio nell'ambito della fiera cui trattasi, ai fini dell'assegnazione, in forma temporanea, del secondo posteggio.

Art. 36

Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

1. Non vengono considerate le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.
2. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, servizio militare e cariche elettive politiche o sindacali, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati.
3. Nel caso di Fiere con durata di più giorni, l'assenza non giustificata per tre giorni, anche non consecutivi, porterà alla esclusione dalla manifestazione e a non considerarne la presenza.
4. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un solo socio o il legale rappresentante.

Art. 37

Revoca dell'autorizzazione

1. La concessione decennale per l'occupazione del posteggio è revocata in caso di assenza per tre anni consecutivi alla manifestazione.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 36.

Art. 38

Ammissione al posteggio assegnato

1. L'Operatore Commerciale, titolare di concessione decennale o di assegnazione temporanea, per essere ammesso al posteggio assegnato dovrà esibire agli Agenti di Polizia Municipale: l'autorizzazione al commercio su Aree Pubbliche, l'originale della concessione decennale di posteggio o dell'assegnazione temporanea del medesimo e la documentazione utile a dimostrare l'avvenuto pagamento dei canoni ed oneri dovuti.
2. Gli Operatori Commerciali non titolari di concessione decennale o di assegnazione temporanea, che saranno ammessi al posteggio dagli Agenti di Polizia Municipale previo l'espletamento delle operazioni di spunta, saranno tenuti ad effettuare il pagamento dei canoni ed oneri dovuti secondo le modalità che verranno impartite al momento.

Art. 39

Applicabilità altre disposizioni

- 1) Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui ai precedenti Capo I e Capo II.

Art.40

Istituzione delle fiere

- 1) Il Consiglio Comunale provvede alla soppressione o alla istituzione delle nuove Fiere stabilendo per quest'ultime le caratteristiche ed i criteri di gestione.
- 2) Sono istituite, anche in sanatoria, le seguenti Fiere già in attività sul territorio comunale alla data di approvazione del presente Regolamento, secondo l'ubicazione delle vie, la superficie dell'area ed il numero massimo di posteggi indicati sull'allegato 1 del Regolamento medesimo:
 - a) **S. Antonino.**
Fiera ordinaria.
Nessun posteggio riservato ai Produttori Agricoli.
Svolgimento: nella giornata del 4 Luglio, con possibilità di installazione dei banchi dal pomeriggio del giorno precedente.
I posteggi non potranno occupare aree destinate a verde pubblico.
 - b) **S. Giuseppe.**
Fiera ordinaria.
Nessun posteggio riservato ai Produttori Agricoli.
Svolgimento: nella domenica più vicina al 19 Marzo.
 - c) **S. Franca**
Fiera ordinaria.
Nessun posteggio riservato ai Produttori Agricoli.
Svolgimento: nella giornata del 25 Aprile.

d) S. Lazzaro

Fiera ordinaria.

Nessun posteggio riservato ai Produttori Agricoli.

Svolgimento: due domeniche antecedenti la Pasqua. In caso di coincidenze con altre Fiere di Piacenza o di paesi limitrofi viene spostata con provvedimento dirigenziale alla prima domenica utile.

e) S. Rita

Fiera a merceologia esclusiva: Fiori e piante (Settore non alimentare).

Nessun posteggio riservato ai Produttori Agricoli.

Svolgimento: nella giornata del 22 Maggio.

f) Fiera di Natale

Fiera a merceologia esclusiva: generi attinenti le Festività natalizie, articoli da regalo, dolciumi, accessori d'abbigliamento. (Settore Alimentare e non alimentare).

Nessun posteggio riservato ai Produttori Agricoli.

Svolgimento: dal venerdì precedente il 1° Dicembre al giorno 29 Dicembre.

Nei giorni di Novembre nei quali per effetto del comma precedente è consentito lo svolgimento della Fiera di Natale, la presenza è facoltativa, ma è obbligatoria, dal primo giorno di fiera, l'installazione delle strutture di vendita stabilite per i titolari di concessione decennale.

Dovranno essere previste strutture di vendita adeguate al contesto nel quale si svolge la manifestazione.

In aggiunta ai posteggi indicati nell'allegato 1 del presente Regolamento dovranno essere previsti degli spazi in cui consentire il posizionamento di operatori che, ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera h) del D.Lgs. 114/98 espongano e vendano le proprie opere d'arte nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, in tema con la Fiera.

L'assegnazione dei suddetti spazi è effettuata dal Dirigente competente utilizzando i seguenti criteri: originalità ed attrattività dei prodotti, presenza negli anni precedenti con prodotti che hanno riscontrato il favore dei visitatori, giorni di effettiva presenza alla manifestazione degli anni precedenti.

g) Carnevale

Fiera a merceologia esclusiva: Articoli carnevaleschi, giocattoli, dolciumi (Settore non alimentare e alimentare).

Nessun posteggio riservato ai Produttori Agricoli.

Svolgimento: durante gli otto giorni precedenti il mercoledì delle Ceneri.

h) Fiera di Santi e Morti

Fiera a merceologia esclusiva: Fiori, piante e ceri (Settore non alimentare).

Nessun posteggio riservato ai Produttori Agricoli.

Svolgimento: il 2 Novembre ed i sette giorni che lo precedono.

3) Per ogni Fiera di cui al comma 2 il Dirigente competente, definisce le dimensioni ed il posizionamento dei singoli posteggi, predisponendo apposite planimetrie con la disposizione, superficie ed ubicazione dei posteggi medesimi, nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- localizzazione in aree che permettano un facile accesso ai consumatori e idonee vie di fuga nonché di passaggio dei mezzi di soccorso;
- fatto salvo comunque quanto previsto al precedente comma 2, dovrà essere garantito ai titolari di posteggio un posizionamento simile a quello attualmente

occupato e una superficie non inferiore a quella di cui viene pagata l'occupazione di suolo pubblico alla data di approvazione del presente Regolamento;

- le eventuali domande di ampliamento della superficie dei posteggi potranno essere accolte purché nel rispetto dei criteri precedenti.

- 4) Il Dirigente competente, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, fissa il numero minimo e massimo dei posteggi del Settore Alimentare nelle Fiere di Sant'Antonino, S. Giuseppe, S. Franca, S. Lazzaro, Natale e Carnevale, per rendere merceologicamente più funzionale il sistema di vendita ed offrire un adeguato servizio alla clientela.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 41

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'attività di vendita in forma itinerante, può essere effettuata, da operatori commerciali autorizzati e produttori agricoli, nel rispetto del codice della strada:
 - a) con soste, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore e comunque non superiore ad un'ora;
 - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
2. E' consentito all'operatore prolungare la sosta nello stesso luogo, anche in assenza di consumatori, per non oltre 15 minuti decorrenti dalla conclusione dell'ultima operazione di vendita, nel rispetto del tempo massimo di sosta di un'ora.
3. L'operatore potrà effettuare spostamenti da un'area all'altra per esercitare l'attività di vendita purché tali spostamenti siano effettuati ad una distanza non inferiore a 500 metri da luoghi di sosta già utilizzati nell'arco della giornata.
4. Il Sindaco, al fine di garantire un adeguato servizio commerciale, specie per la vendita di prodotti alimentari in zone scarsamente servite, può individuare, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, aree, zone e vie in cui consentire la sosta degli operatori commerciali in deroga ai limiti temporali di cui ai commi precedenti.
5. E' consentito in deroga a quanto disposto dai commi precedenti e dal comma 1 dell'art. 42 lo svolgimento dell'attività commerciale, con soste senza limite di tempo, purché nel rispetto del Codice della Strada, nei seguenti casi:
 - a) per la vendita di caldarroste ed altri prodotti derivati dalla castagna, nel periodo dal mese di ottobre al mese di gennaio;

- b) in concomitanza di particolari eventi e manifestazioni, per la vendita di prodotti, alimentari e non alimentari, attinenti a dette manifestazioni, su richiesta degli organizzatori e previo assenso del Ufficio Competente;
- c) In occasione di manifestazioni che richiamino una forte presenza di pubblico, per effettuare attività di ristoro, tramite titolari di autorizzazioni per la vendita e la somministrazione di prodotti del settore alimentare, qualora se ne ravvisi la necessità per fornire un idoneo servizio alla collettività e per ragioni di ordine pubblico, su richiesta degli organizzatori e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
6. Il Sindaco, al fine di garantire un adeguato servizio, commerciale e sociale, alla cittadinanza, nelle ore serali e notturne, nel determinare gli orari di vendita di cui all'art.12, stabilirà le condizioni e la fascia oraria in cui sarà consentita l'attività effettuata dai titolari di autorizzazione per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari esercitata tramite veicoli appositamente attrezzati, con soste senza limiti di tempo, in deroga a quanto disposto dai precedenti commi 1, 2 e 3.

Art. 42

Zone vietate al commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
- a) nel Centro Storico, così come delimitato con linea scura sulla planimetria – All. 3 – al presente Regolamento;
- b) nelle seguenti vie o piazze:
- via Conciliazione
 - viale Dante
 - via Bianchi
 - via Genova
 - via Pietro Cella
 - via Vittorio Veneto
 - via Rodolfo Boselli
 - via Giuseppe Manfredi
 - p.le Velleia
 - via Farnesiana (da p.le Velleia a via Rigolli)
 - via Colombo (da Piazzale Roma a Via Modonesi)
 - Via XXI Aprile ed aree circostanti fino alle mura farnesiane
 - Via Zanardi Landi
 - Area a nord – est di Viale S. Ambrogio fino alla linea ferroviaria.
- c) ad una distanza inferiore ai 500 m dalle aree sulle quali è in svolgimento un mercato o una fiera.
2. E' consentita, in deroga a quanto previsto dal comma precedente , l'attività di vendita di palloncini gonfiabili e prodotti similari purché svolta senza l'utilizzo di veicoli od altre attrezzature ingombranti e non sia causa di intralcio alla circolazione dei pedoni e di qualsiasi altra forma di disturbo.

3. Nelle aree, ove è di norma consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale e di quanto indicato nell'articolo precedente.
4. L'ufficio competente predispone una mappa del territorio comunale, da tenere a disposizione per la consultazione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 43

Vendite a domicilio

1. Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

Art. 44

Applicabilità altre disposizioni

1. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni di cui al presente regolamento.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

Manifestazioni varie

1. Nell'ambito di manifestazioni, diverse da fiere e mercati, nelle quali sono previste anche attività di vendita su aree pubbliche, svolte da soggetti appartenenti a categorie diverse (commercianti su aree pubbliche, produttori agricoli, artigiani ecc.), le suddette attività possono essere autorizzate dal Dirigente competente qualora le manifestazioni siano patrocinate dal Comune di Piacenza, ovvero siano organizzate dal Comune stesso o effettuate in collaborazione con il Comune.
2. Nei casi indicati nel precedente comma 1, qualora l'attività di vendita caratterizzi in modo prevalente la manifestazione, il Dirigente competente rilascerà l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di vendita, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. I soggetti promotori dovranno presentare un progetto nel quale siano almeno indicati:
 - a) le finalità dell'iniziativa;
 - b) i partecipanti;
 - c) le aree richieste e la loro localizzazione;

- d) le modalità di allestimento delle aree;
- e) i tempi e la durata della manifestazione.

4. Le attività di vendita, qualunque siano i soggetti partecipanti, dovranno essere svolte solo se previste dalle specifiche normative del settore / categoria di appartenenza.

Art. 46

Particolari attività di vendita ammesse su area pubblica

1. Sono consentite le seguenti attività di vendita su area pubblica:
 - a) le attività di vendita effettuate in maniera del tutto occasionale e non professionale, durante le fiere, senza fini politici e partitici, da Associazioni, Enti o Comitati di persone che svolgono attività per scopi benefici / assistenziali;
 - b) le attività di vendita effettuate in maniera del tutto occasionale e non professionale, durante le sagre ed altre manifestazioni da Associazioni, Enti o Comitati di persone che svolgono attività per scopi benefici / assistenziali;
 - c) le attività di vendita effettuate in occasione di mostre di prodotti, nei confronti dei visitatori, purché riguardanti le sole merci oggetto delle manifestazioni, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera l) del D.L.vo 114/98;
 - d) le attività di vendita effettuate, in occasione di manifestazioni, da artigiani che vendono merci di loro esclusiva produzione;
 - e) le attività di vendita effettuate, in occasione di manifestazioni, dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2 lettera h) del D.L.vo 114/98 purché i medesimi siano muniti di dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la propria condizione di creativo.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato all'acquisizione della concessione di suolo pubblico.

Art. 47

Posteggi isolati

1. Per la durata di anni due dalla data di approvazione del presente Regolamento, è consentita la prosecuzione dell'attività da parte degli operatori commerciali, in possesso di regolare concessione per occupazione suolo pubblico su posteggi isolati nel territorio comunale.
2. Entro i termini di cui al comma 1, il Consiglio Comunale approva l'ubicazione, il numero, il settore di vendita, l'eventuale specializzazione merceologica e le singole superfici dei posteggi isolati da istituire sul territorio comunale, sulla base delle verifiche commerciali e dello stato dei luoghi effettuate dagli Uffici Comunali competenti.

Art. 48

Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni, gli obblighi ed i divieti stabiliti dal presente regolamento è punito con le sanzioni previste all'art. 29 del D.L.vo n. 114/98, fermo restando l'applicazione del Codice della Strada per le violazioni di cui all'art.10.
2. Il mancato pagamento di canoni/tributi locali e/o delle eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni tra Comune e soggetti privati inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, comporta, fino alla regolarizzazione di quanto dovuto:
 - per i titolari di autorizzazione di tipo B, l'esclusione dalle operazioni di spunta;
 - per i titolari di autorizzazione di tipo A, la sospensione della concessione di posteggio.Per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente.
3. Quando la sospensione dell'attività, disposta in attesa che l'operatore commerciale regolarizzi la propria posizione , si protrae per oltre 20 giorni consecutivi, verrà adottato il provvedimento di revoca della autorizzazione e della relativa concessione; l'operatore non potrà nel frattempo riprendere l'attività.
4. Nel caso delle Fiere, verrà adottato il provvedimento di revoca della autorizzazione e della relativa concessione qualora l'operatore commerciale non provveda a regolarizzare la propria posizione, pagando quanto dovuto, entro 60 giorni dalla comunicazione della sospensione della concessione di posteggio.

Art. 49

Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 12 del 1999 , è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 50

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Le disposizioni comunali antecedenti, incompatibili con le norme del presente Regolamento, cessano di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.

COMUNE DI PIACENZA - MERCATO di

Posteggio n.....Settore.....

DITTA.....

Sede della Ditta.....